

Al via il “Bonus gas”

il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, hanno definito le modalità con cui estendere il “bonus energia” riferito ai consumi dell’energia elettrica - per le utenze domestiche con bassi redditi - anche al consumo del gas.

Di seguito riportiamo in sintesi i contenuti del nuovo provvedimento

Bonus sul gas:

- cosa prevede:

La nuova misura sociale, introdotta dal Ministero dello Sviluppo economico e definita nelle modalità applicative dall’Autorità per l’energia, permetterà alle famiglie con bassi redditi di ottenere una riduzione delle bollette del gas del 15% circa (al netto da imposte): da un minimo di 25 euro, per bassi consumi, ad un massimo di 160 per le famiglie fino a quattro componenti; per le famiglie numerose di oltre quattro componenti, il bonus potrà andare da un minimo di 40 euro fino ad un massimo di 230.

- come richiederlo

Grazie alla collaborazione dell’ANCI e dei suoi Comuni, il bonus gas potrà essere richiesto presentando la domanda al proprio Comune di residenza, dal prossimo novembre.

Per le domande presentate entro il 30 aprile 2010, il bonus ha valore retroattivo al 1° gennaio 2009; per i beneficiari, il bonus compenserà la spesa anche per il riscaldamento di buona parte dell’inverno passato, oltre che di quelli futuri.

- **Il bonus gas nel dettaglio**

Potranno accedere al bonus gas (per la fornitura nell’abitazione di residenza) i clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro.

Questi parametri economici sono gli stessi che permettono ai clienti domestici di accedere anche al bonus elettrico per disagio economico.

Il bonus gas potrà essere richiesto anche da coloro che, in presenza dei requisiti ISEE e di residenza indicati, utilizzano impianti di riscaldamento condominiali, ovviamente a gas naturale.

Il valore del bonus gas sarà differenziato:

- a) per zona climatica (in modo da tener conto delle diverse esigenze di riscaldamento, legate alle diverse condizioni climatiche);
- b) per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi più acqua calda e riscaldamento);
- c) per numerosità delle persone residenti nella medesima abitazione.

Zone climatiche sono quelle definite dall’articolo 2 del D.p.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i che suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche, in funzione dei gradi- giorno di ciascun comune.

Per tutti i clienti che hanno sottoscritto direttamente un contratto per la fornitura di gas naturale, il bonus sarà riconosciuto come una componente in deduzione nelle bollette;

per tutti i clienti che, invece, usufruiscono di impianti centralizzati di riscaldamento e non hanno un contratto diretto di fornitura, il bonus sarà riconosciuto attraverso un bonifico intestato al beneficiario.

Il diritto al bonus ha una validità di 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere l'eventuale rinnovo, il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico.

Per richiedere il bonus è prevista un'apposita modulistica, da consegnarsi al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF). La modulistica sarà resa disponibile anche sui siti internet: www.autorita.energia.it e www.sviluppoeconomico.gov.it entro la fine del prossimo mese di settembre.

Anche per il bonus gas è prevista una portabilità totale e gratuita: infatti esso è riconosciuto indipendentemente dal venditore con cui è attivo un contratto di fornitura; pertanto continua ad essere riconosciuto anche in presenza di un cambio di fornitore, così come di un cambio della residenza del cliente che ha presentato la richiesta.